

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 219 del 25 febbraio 2020

Proroga dei termini per la presentazione delle domande relative ai bandi previsti dalle Leggi regionali: 8 settembre 1978 n. 49, 5 settembre 1984 n. 50, 5 settembre 1984 n. 51, 5 settembre 1984 n. 52.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento stabilisce la proroga dei termini per la presentazione delle domande relative ai bandi previsti, rispettivamente, dalle Leggi regionali: 8 settembre 1978 n. 49, 5 settembre 1984 n. 50, 5 settembre 1984 n. 51, 5 settembre 1984 n. 52 in occasione della contingente emergenza epidemiologica da COVID-2019 .

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Considerato la contingente emergenza epidemiologica da COVID-2019 sviluppatasi anche nel territorio della Regione del Veneto e l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute d'intesa con la Regione del Veneto e successivi chiarimenti;

Preso atto delle difficoltà venutesi a creare a seguito di chiusura o parziale apertura di alcune istituzioni culturali operanti nel territorio, difficoltà comunicate per le vie brevi ed evidenziate da alcuni soggetti circa la possibilità di formulare, nei tempi già fissati dai bandi regionali, progettualità di rete e sistema che possono anche coinvolgere altri soggetti;

Considerato che, per quanto riguarda le iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo, la Giunta regionale ha approvato con proprie deliberazioni nn. 2018 del 30.12.2019, 2019 del 30.12.2019, 2020 del 30.12.2019, 2021 del 30.12.2019 gli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze di sostegno economico di cui rispettivamente alle leggi regionali 49/1978, 51/1984, 50/1984, 52/1984, fissando il termine di presentazione al 29.02.2020;

Preso atto della necessità di agevolare le istituzioni e associazioni del territorio in un frangente di particolare difficoltà della vita sociale e culturale della nostra Regione date le condizioni determinate della diffusione dell'emergenza epidemiologica;

Si ritiene opportuno prorogare al 16 marzo 2020 i termini per la presentazione delle domande relative agli anzidetti bandi, di cui rispettivamente, alle Leggi regionali: 8 settembre 1978 n. 49, 5 settembre 1984 n. 50, 5 settembre 1984 n. 51, 5 settembre 1984 n. 52.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi regionali 8 settembre 1978, n. 49 e 5 settembre 1984, nn. 50, 51 e 52;

VISTE deliberazioni della Giunta regionale nn. 2018 del 30.12.2019, 2019 del 30.12.2019, 2020 del 30.12.2019, 2021 del 30.12.2019;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute d'intesa con la Regione del Veneto e successivi chiarimenti;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di prorogare i termini per la presentazione delle domande relative agli anzidetti bandi, di cui rispettivamente, alle Leggi regionali: 8 settembre 1978 n. 49, 5 settembre 1984 n. 50, 5 settembre 1984 n. 51, 5 settembre 1984 n. 52 al 16 marzo 2020, fissando la scadenza al 16 marzo 2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio di previsione 2020-2022 in gestione alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.